

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Allegato "B"

"TEATRO STABILE DELL'UMBRIA"

Rep. 76999

Articolo 1

Rece 23184

Costituzione - Sede - Natura

1. - Su iniziativa della Regione dell'Umbria, dei Comuni di Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, delle Provincie di Perugia e Terni, è costituita la Fondazione denominata "TEATRO STABILE DELL'UMBRIA" (T.S.U.), prevista dalla Legge Regionale n. 4 del 1992, con sede legale a Perugia, via del Verzarò n. 20, presso il Teatro Morlacchi.

2. - La Fondazione è persona giuridica di diritto privato in possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come Teatro di rilevante interesse culturale, ai sensi dell'art. 11, Titolo II del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo del 1° luglio 2014.


Articolo 2

Soci - Adesioni

1. - I Fondatori del "Teatro Stabile dell'Umbria" sono la Regione dell'Umbria ed i Comuni di Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, le Provincie di Perugia e Terni.

A questi si sono aggiunti i Comuni di Terni e di Foligno.

2. - Possono aderire alla Fondazione in posizione corrispondente a quella di ente fondatore, in qualità di soci assimilati, altri enti locali, territoriali, se ammessi in forza di



deliberazione adottata a maggioranza dei componenti che dispone anche in ordine alla quota di ingresso intesa come contributo al fondo di dotazione del Teatro Stabile.

3. - Possono aderire alla Fondazione altri enti o soggetti sia pubblici che privati che ne facciano richiesta e che vengano ammessi con specifica deliberazione dell'Assemblea, acquisendo la qualità di Soci Sostenitori e che provvedano al pagamento dei contributi annuali stabiliti a norma di statuto.

La qualifica di sostenitore dura per gli anni per i quali i soggetti interessati hanno provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza.

4. - L'importo delle quote minime per l'ammissione, è stabilito dall'Assemblea a maggioranza dei componenti in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle varie categorie degli aderenti.

5. - Ciascun ente fondatore o assimilato corrisponde annualmente un contributo ordinario per la gestione, la cui misura è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 3

Scopo

1. - La Fondazione non persegue finalità di lucro, suo scopo è quello di:

a) produrre direttamente spettacoli teatrali, di danza e di balletto di alto valore artistico, anche in collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni pubbliche e pri-

vate, avvalendosi di personale artistico e tecnico in possesso dei requisiti necessari e di elevata professionalità;

b) curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e coprodotti, nelle proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e all'estero;

c) assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali nel capoluogo regionale o in altre località della regione previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale ed artistico;

d) coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli teatrali, di danza e di balletto nel territorio regionale, anche cooperando a tal fine con gli organismi, o associazioni pubbliche o private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Università;

e) favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e particolarmente di quello contemporaneo, contribuendo allo sviluppo delle attività di sperimentazione e ricerca;

f) assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e amministrativi in campo teatrale;

g) assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali;

h) operare per le finalità sopra enunciate anche in riferimento all'ambito regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni, formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico ed artistico, nonché di tutte quelle attività turistiche, artigianali e di servizio connesse, complementari e comunque collegate.

Articolo 4

Sedi Teatrali

1. - Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo del "Teatro Stabile dell'Umbria" sono costituite dai Teatri dei Soci e dagli spazi teatrali concessi in uso dalle Amministrazioni Comunali o da altri soggetti, con specifiche convenzioni che ne regolino l'esclusiva disponibilità e le forme e le modalità della gestione. Le spese di esercizio sono coperte dai Comuni stessi.

2. - Nelle sedi, il "Teatro Stabile dell'Umbria" esplica, in termini privilegiati, la propria attività.

Articolo 5

Patrimonio

1. - Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dagli enti fondatori, come riportati nell'atto di costituzio-

ne della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante;

b) quote apportate dagli enti ammessi in posizione corrispondente a quella di fondatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2;

c) conferimenti apportati dai soci sostenitori al momento della adesione alla Fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 7;

d) beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2. - Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi ed alle spese di gestione della Fondazione.

3. - L'Assemblea della Fondazione può destinare annualmente una parte delle rendite, non superiore ad un decimo, da accantonare e reinvestire a patrimonio.

Articolo 6

Entrate

1. - La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che a mezzo delle rendite patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

b) contributi annuali ordinari dagli enti fondatori, assimilati e dai sostenitori;

c) interventi finanziari statali;

d) qualsiasi altra erogazione o provento di istituzioni, enti o soggetti pubblici e privati.



2. - L'apporto complessivo di contributi annuali ordinari dei soci fondatori non può essere inferiore alla sovvenzione assegnata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo alla Fondazione, per la stessa stagione teatrale.

Articolo 7

Esercizio finanziario

1. - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. - Il bilancio preventivo, inteso come budget di previsione dell'anno successivo ed il conto consuntivo relativo all'anno precedente, corredato degli inventari, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e presentati per l'approvazione all'Assemblea, rispettivamente entro un mese dall'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

3. - Il budget previsionale ed il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. - Il budget previsionale deve essere deliberato in pareggio.

5. - Il conto consuntivo deve essere rimesso ai fondatori, agli altri soggetti pubblici e privati aderenti alla Fondazione ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo entro 30 giorni dalla loro approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Colle-

gio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione della Fondazione.

Articolo 8

Organi

1. - Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Assemblea - Composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti fondatori, assimilati e dai rappresentanti dei soci sostenitori, questi ultimi in numero non superiore a quello dei fondatori.

Articolo 10

Assemblea - compiti

1. - L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

- a) nominare i cinque membri del Consiglio di Amministrazione, di cui quattro su designazione congiunta degli enti fondatori e uno su designazione della Regione;
- b) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Amministrazione,

strazione. Il Presidente è scelto tra quelli nominati in rap-

presentanza degli enti fondatori;

c) nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,

di cui uno effettivo ed uno supplente su designazione della

Regione ed il Presidente su designazione del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e Turismo;

d) adottare lo Statuto e le sue modificazioni;

e) deliberare l'ammissione dei sostenitori;

f) deliberare le quote per l'ammissione dei soci assimilati

dei sostenitori, ai sensi dell'art. 2, nonché la misura com-

plexiva minima del contributo annuale, dei soci fondatori di

cui al comma 7 dell'art. 2;

g) determinare i compensi spettanti ai componenti del Consi-

glio di Amministrazione ed ai Revisori dei Conti.

Articolo 11

Assemblea - Funzionamento

1. - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione

obbligatoriamente, in via ordinaria, entro il mese di otto-

bre, essa può inoltre essere convocata, in via straordinaria

dal Presidente, di propria iniziativa, oppure su richiesta di

un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministra-

zione.

2. - L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spe-

dito, con qualsiasi mezzo che assicuri la dimostrazione del-

l'invio e della ricezione almeno 15 giorni prima di quello

fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

3. - Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

4. - L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervenga almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli stessi.

5. - Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. - Le deliberazioni di cui all'art. 10 comma 1, lettere b, d, f, sono assunte validamente col voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. - La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

8. - Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

9. - I verbali devono inoltre essere trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro e inviato agli enti e soggetti aderenti alla fondazione.



Articolo 12

Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata -

Funzionamento

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico. Il Presidente non ha limite di riconferma.

4. - Alle sedute partecipano, con facoltà di prendere parola, il Direttore ed i Revisori dei Conti.

5. - L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, salvo casi di particolare urgenza.

6. - Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno

ad un'ora di distanza dalla prima.

7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.

8. - Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. - Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo quando si riferiscano a decisioni su persone, a meno che il Consiglio di Amministrazione non stabilisca all'unanimità altre forme di votazione.

10. - La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

11. - Il Verbale del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto, insieme al Presidente, anche dal segretario stesso. I verbali devono inoltre essere trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro.

12. - I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati in surrogazione, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

13. - I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea.

14. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.

2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.

3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:

a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;

b) alla nomina del Direttore;

c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;

d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del

1992;

e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione.

Articolo 14

Presidente e Vicepresidente

1. - Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza degli enti fondatori.

2. - Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;



b) firma gli atti;

c) vigila sull'attività della Fondazione;

d) ordina le spese, anche attraverso delega al Direttore e ne liquida i conti;

e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.

4. - In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi



è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 15

Collegio dei Revisori dei Conti

1. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione della Fondazione, dura in carica tre anni, i membri possono essere confermati fino a due volte, è nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera c) e ad esso spettano le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

2. - Il Collegio si compone di tre membri di cui due scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali ed uno designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, con funzioni di Presidente.

3. - E' facoltà dell'Assemblea nominare un supplente per ogni membro effettivo.

4. - Il Collegio, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

5. - Spetta ai Sindaci un compenso non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti e ragionieri, comprensivi della quota relativa al con-

trollo contabile, determinato dall'assemblea e il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

6. - Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 16

Direttore

1. - Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio seno fra persone altamente qualificate per comprovata competenza ed esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

2. - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

3. - Il Direttore del Teatro può effettuare prestazioni artistiche per, al massimo, uno spettacolo all'anno e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del D.M. 1 luglio 2014, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo.

ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa della Fondazione, con facoltà di delegare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiti artistici o amministrativi; egli cura e sovrintende l'attività della Fondazione,

garantisce la funzionalità dei servizi adottando i provvedimenti atti ad assicurarne uno svolgimento adeguato e conseguire le finalità istituzionali. In particolare:

- a) provvede alla esecuzione dei deliberati degli organi;
- b) redige le proposte di programma annuale di attività, di bilancio preventivo e conto consuntivo;
- c) esprime parere in ordine alle assunzioni ed al conferimento di incarichi professionali;
- d) provvede alla attuazione del programma annuale di attività;
- e) propone eventuali variazioni di bilancio di previsione;
- f) sovrintende alla gestione dei teatri in base alle convenzioni di cui all'art. 4, comma 2;
- g) sovrintende alla attività degli uffici.

Articolo 17

Cessazione - Rinvio

1. - Nell'ipotesi di cessazione della Fondazione, l'intero patrimonio è liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30 e 31 del Codice Civile.
2. - I beni residuati dopo esaurita la fase di liquidazione, sono devoluti ai singoli aderenti in proporzione all'apporto finanziario.
3. - Per tutto quanto non disciplinato dal Presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di Fondazioni.

F.TO: BRUNELLO CUCINELLI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.

